



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CROTONE**

ORDINANZA 30/2008

Il Capo del Circondario Marittimo,

PREMESSO che il Decreto Legislativo 24.06.03 n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico” ha previsto la predisposizione di un “Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”, previa consultazione delle parti interessate;

VISTA la legge 27.2.2004, n.47 che ha convertito in legge il DL. 24.12.2003, n.355, recante proroga dei termini previsti dall’art.2 comma 2 del D.Lg. n.182/03;

VISTO il Decreto Legislativo 3.04.06 n. 152 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive modificazioni;

VISTO il dispaccio n. GAB/2004/2181/B01 in data 9.3.2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con il quale si è ritenuto, nelle more di addivenire alla definizione del “Piano di raccolta e gestione rifiuti” di applicare in via temporanea le tariffe preesistenti all’emanazione del D. Lvo.1 82/03;

CONSIDERATE le risultanze delle riunioni tenutesi a Catanzaro Lido presso il Commissario di Governo Delegato per l’emergenza ambientale del territorio della Regione Calabria in data 16.06.2006 e in data 11.10.2006;

VISTA l’ordinanza n. 43/06 in data 19.07.2006 con la quale sono state adottate, nelle more della piena attuazione dell’annesso IV della convenzione Marpol 1973/78, disposizioni di dettaglio per il trattamento dei liquami prodotti dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero inferiore a 15 (quindici) persone nell’ambito del Circondano Marittimo di Crotone;

VISTO il foglio prot. 15735 in data 04.10.07 con il quale il Comune di Le Castella ha comunicato di non poter fornire dati inerenti al quantitativo medio ed alla tipologia dei rifiuti accumulati e raccolti, in merito al fabbisogno di impianti ed alla stima dei costi degli impianti stessi;

VISTA: l’ordinanza n. 06772 datata 02/04/2008 del Commissario per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria, con la quale è stato approvato il Piano di Raccolta e di Gestione dei Rifiuti prodotti dalle navi, dai motopescherecci e dalle unità da diporto in genere nel porto di Le Castella;

VISTI gli artt. 68, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA l’ordinanza n. 01/2005 in data 04.01.2005 emanata da questo Comando.

RENDE NOTO

E' approvato il seguente **“PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DAI MOTOPESCHERECCI E DALLE UNITA' DA DIPORTO IN GENERE NEL PORTO DI LE CASTELLA.**

ORDINA

ART.1

Il Piano di cui al RENDE NOTO diventa esecutivo a decorrere dalle ore 00.01 del giorno 23/06/2008. L'ordinanza n. 01/2005 in data 04.01.2005 emanata da questo Comando, relativamente al porto di Le Castella è abrogata.

ART. 2

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

ART. 3

Salvo che il fatto non costituisca diverso illecito, i contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, dal decreto legislativo n.152/06, dal decreto legislativo n.182/03 e/o delle norme specifiche che disciplinano la materia.

Crotone, 20 giugno 2008

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Arturo FARAONE

PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI, DAI MOTOPESCHERECCI E DALLE UNITA' DA DIPORTO IN GENERE NEL PORTO DI LE CASTELLA

ART.1

Normativa di riferimento

- Convenzione Marpol 73/78;
- Regolamento CEE n. 2913/92 del 12.10.1992;
- Decreto legislativo 03.04.2006 n. 152;
- Decreto legislativo 24.06.2003 n. 182, come modificato dalla legge 27.02.2004 n. 47;
- Dispaccio n. 80/047191 del 30.07.03 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- Dispaccio n. RAM/2306/C2003 del 04.09.03 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Reparto Ambiente Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto "Prevenzione dello scarico a mare dei residui del carico attraverso l'applicazione del D. Lgs. N.182 del 24 giugno 2003. impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi";
- Dispaccio n. RAM/0675/C/2004 del 09.09.03 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Reparto Ambiente Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto "Il Decreto Legislativo N.182 del 24 giugno 2003. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27.02.04 c. 47 — CIRCOLARE".

ART.2

Definizioni

Ai fini del presente piano di intende per:

- **nave**: unità di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, i pescherecci e le imbarcazioni da diporto;
- **rifiuti prodotti dalla nave**: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nel campo di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico, di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- **residui del carico**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slops) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o i suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- **peschereccio**: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura di pesce o di altre risorse marine viventi;
- **imbarcazione da diporto**: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione che viene usata con finalità sportive o ricreative;
- **impianto portuale di raccolta**: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- **gestione dei rifiuti**: la raccolta, articolata nelle tre fasi di prelievo, cernita e raggruppamento, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché l'eventuale controllo di discariche e di impianti di smaltimento dopo la chiusura, qualora esistenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Marittima;

- **concessionario del servizio (Soggetto Gestore):** la ditta appaltatrice del servizio di gestione dei rifiuti di bordo e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che approdano presso il porto di Le Castella;
- **tariffe:** misure unitarie per la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario (Soggetto Gestore) per l'espletamento del servizio di gestione dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che approdano presso il porto di Le Castella, dovute dai soggetti destinatari del servizio stesso, e stabilite con il presente Regolamento;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel Decreto Legislativo 152/06, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, nelle accezioni illustrate all'articolo 14 della Legge 08/08/2002 n° 178;
- **rifiuti solidi:** quelli rientranti nell'ambito di applicazione dell'Allegato V della Marpol 73/78;
- **rifiuti liquidi:** quelli rientranti nell'ambito di applicazione degli Allegati I e IV della Marpol 73/78;
- **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- **smaltimento:** le operazioni previste dal Decreto Legislativo 152/06.

ART.3

Ambito di applicazione

Il presente piano si applica a tutte le unità da traffico, da pesca e da diporto che scalano il porto di Le Castella.

Il presente piano non si applica alle navi militari da guerra ed ausiliare ed alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

ART.4

Soggetti responsabili dell'attuazione del piano

I soggetti responsabili dell'attuazione del presente piano sono:

- I Comandanti delle unità traffico, da diporto e da pesca che scalano nel porto di Le Castella;
- Ditta convenzionata per la raccolta dei R.S.U. del Comune di Isola Capo Rizzuto;
- Ditte attualmente convenzionate con il Consorzio Obbligatorio raccolta Oli Esausti e Batterie Usate per la raccolta dei citati rifiuti.

ART. 5

Descrizione del sistema portuale

La pianta dei bacini portuali con indicazione delle aree portuali riservate alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti è inserita all'allegato n°1.

ART.6

Descrizione degli impianti portuali di raccolta

Il porto di Le Castella, in considerazione del ridotto numero di unità che scalano lo stesso, è provvisto di n° 4 cassonetti per la raccolta dei rifiuti medesimi, di cui tre dislocati presso la darsena turistica ed uno presso la darsena ove ormeggiano le unità da pesca.

ART. 7

Procedure di raccolta dei rifiuti solidi

Considerato che nel Porto di Le Castella non opera alcuna Ditta iscritta nei registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione, autorizzata alla raccolta dei rifiuti prodotti a bordo delle navi e nelle more dell'effettuazione della gara ad evidenza pubblica per la gestione dell'impianto portuale di raccolta previsto nel sopraccitato piano, è possibile conferire nel Porto di Le Castella solo ed esclusivamente rifiuti alimentari prodotti a bordo e/o comunque ogni altra tipologia di rifiuto ammissibile agli urbani, che dovranno essere depositati, con le modalità descritte al successivo articolo 8 della presente Ordinanza, nei cassonetti ubicati sulle banchine dalla Ditta incaricata dalla locale Amministrazione Civica.

Il presente articolo non è applicabile alla tipologia di rifiuti alimentari di cui al Decreto del Ministero della Sanità 22.05.2001, ossia quelli prodotti da navi provenienti da paesi terzi che sono destinati allo smaltimento presso impianti di incenerimento o qualora non sia possibile la termodistruzione, smaltiti previa sterilizzazione effettuata secondo le modalità precisate al comma 4 dell'art. 3 dello stesso Decreto.

Il conferimento di qualsiasi altro tipo di rifiuto non assimilabile agli urbani e quindi non contemplato nel servizio di raccolta garantito dalla Ditta incaricata dall'Amministrazione civica dovrà avvenire a mezzo Ditte abilitate ed iscritte nell'Albo nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti (preventivamente reperite dall'Agenzia raccomandataria e/o dagli interessati) con le modalità e gli oneri spettanti secondo la normativa vigente in materia.

ART.8

Raccolta differenziata

Tutte le navi in sosta nel Porto di Le Castella hanno l'obbligo di effettuare a bordo la raccolta differenziata dei rifiuti quali carte, stracci, oggetti di vetro, bottiglie ecc, che dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.

I rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, destinati al recupero, dovranno essere depositati negli appositi cassonetti ubicati immediatamente al di fuori dell'ambito portuale con le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di consentire alla Ditta incaricata un'adeguata raccolta e un corretto smaltimento.

Il Comune di Isola Capo Rizzuto, cui è demandato il servizio di raccolta rifiuti nell'ambito del porto di Le Castella, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è invitato a potenziare gli attuali punti di raccolta lungo le banchine portuali con l'ubicazione di un adeguato numero di cassonetti destinati alla raccolta differenziata.

ART.9

Divieti

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e fermo restando il divieto di abbandono di cui al Decreto Legislativo n.152/06 nelle aree giurisdizione del Circondano Marittimo di Crotone **è fatto assoluto divieto di gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali e nell'ambito dei demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;**

ART - 10

Notifica

Premesso che, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n°182 del 24 giugno 2003, l'obbligo di notificare preventivamente all'Autorità Marittima la quantità di rifiuti presenti a bordo prima dell'arrivo in porto non si applica alle unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri, il Comandante di ogni nave, di tipologia diversa da quelle predette, diretta verso il porto di Le Castella, dovrà trasmettere alla Sezione Tecnica della Capitaneria di Crotone (Fax. 0962/902094), le informazioni contenute nel modello di cui all'allegato I della presente Ordinanza con le seguenti modalità:

- Almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto;
- Non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;
- Prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

La copia del modulo di notifica deve essere conservata a bordo almeno sino al successivo porto di scalo e messa a disposizione dell'Autorità competente qualora richiesta.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 182/03, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porto di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

ART-11

Conferimento dei rifiuti da parte dei Comandanti delle Unità cui ricade l'obbligo di notifica

Il conferimento dei rifiuti da parte delle navi, cui spetta l'obbligo di notifica di cui al precedente articolo e che in via eccezionale e compatibilmente con la ricettività delle infrastrutture portuali approdano nel porto di Le Castella, sarà disciplinato dalle disposizioni del presente articolo improntata sulle interpretazioni fornite dal superiore Dicastero con la Circolare 9 marzo 2004 citata in premessa. Pertanto i Comandanti delle predette navi, prima di lasciare il porto di Le Castella, conferiscono i rifiuti prodotti a bordo, di cui al precedente articolo 3, con le modalità previste nella presente Ordinanza e con il divieto assoluto di effettuare il deposito anche temporaneo degli stessi in banchina.

Per la tipologia di rifiuti il cui servizio di raccolta non risulti adeguato alle esigenze di conferimento della nave, questa dovrà conferire i rifiuti detenuti a bordo al successivo porto dotato di impianti che rispondano all'esigenza.

Nel caso in cui i Comandanti delle navi dichiarino di avere a bordo capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti prodotti e per quelli che produrranno fino all'arrivo presso il successivo porto di conferimento, l'Autorità Marittima, previo accertamento della congruità delle informazioni contenute nella notifica di cui al precedente articolo 6, autorizzerà (Allegato2) la nave a proseguire il viaggio in relazione a:

- Capacità di stoccaggio dei rifiuti di bordo in funzione degli spazi disponibili e della produzione di rifiuti stessi;
- Durata del viaggio;
- Possibilità di conferimento successivo.

Il porto successivo e quello di conferimento dovrà essere sempre indicato.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di effettuare ispezioni a bordo al fine di verificare la rispondenza dei dati relativi ai rifiuti ed alla capacità di stoccaggio a bordo con quelli comunicati tramite la notifica.

Qualora l'Autorità Marittima lo ritenesse necessario, potrà richiedere la collaborazione della Sanità Marittima senza alcun onere per la nave, a meno che tale intervento non derivi da iniziative riconducibili all'armatore.

Qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, l'Autorità Marittima potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

ART.12

Registro di carico e scarico delle unità da pesca

I capibarca dei pescherecci che stazionano nel porto di Le Castella dovranno tenere a bordo delle medesime unità un apposito registro (Registro di carico e scarico), conforme al modello in allegato 4, sul quale annotare ogni operazione di presa a carico e conferimento/smaltimento, il quantitativo preso in carico o conferito ed il nominativo della Ditta fornitrice del materiale preso a carico. Il registro dovrà essere:

- Composto da pagine numerate e vidimate su ogni foglio con la sigla del Capobarca dell'unità;
- Convalidato dall'Ufficio Locale Marittimo di Le Castella;

Le annotazioni di al precedente comma dovranno essere effettuate a cura del capobarca entro il giorno successivo a quello in cui si effettuano le operazioni di carico o conferimento.

Ai fini di una corretta applicazione del presente articolo, le Ditte fornitrici dei prodotti sopraindicati sono invitate a richiedere all'atto della consegna degli stessi agli acquirenti il registro di cui al presente articolo.

ART. 13

Modalità di conferimento/smaltimento dei filtri e dei contenitori metallici di lubrificanti

I fusti/contenitori metallici/plastici contenenti oli lubrificanti e i filtri usati utilizzati a bordo dei pescherecci e delle unità da diporto che approdano o stazionano nel porto di Le Castella dovranno, a cura dei capibarca/conduttori (Consumatori), essere riconsegnati ai fornitori dai quali vengono acquistati i ricambi (Utilizzatori -. Coloro che esercitano la rivendita al dettaglio) che ne dovranno garantire, gratuitamente, la raccolta e lo smaltimento in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di raccolta e smaltimento di oli usati/batterie esaurite e di imballaggi e rifiuti da imballaggio. All'atto della consegna da parte dei fornitori, i succitati fusti/contenitori/filtri dovranno essere debitamente presi a carico dai Capibarca delle unità da pesca nel registro di cui al precedente articolo e la restituzione dei medesimi dovrà essere comprovata dalla "firma per ricevuta" apposta dal fornitore stesso sul registro in questione.

ART. 14

Isola del Porto

I comandanti ed i conduttori/capibarca delle unità da diporto e da pesca di cui all'art. 10 del presente Regolamento, oltre alle modalità previste agli articoli 11 e 13 precedenti, potranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite, i rifiuti piombosi, i filtri e le lattine d'olio vuote presso le isole ecologiche, eventualmente esistenti, secondo le modalità e gli orari di conferimento che saranno resi pubblici dal soggetto gestore.

Il prelievo, lo svuotamento e l'asporto dei contenitori esistenti presso le isole ecologiche sono a carico della rete di raccolta, mediante ditte mandatarie, del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo e dei rifiuti piombosi (COBAT), i quali comunicheranno la frequenza del servizio di cui sopra.

Il ritiro e lo smaltimento è assicurato dai suddetti Consorzi a titolo gratuito.

Sarà cura dell'Autorità marittima dare immediata comunicazione dell'approvazione del presente piano da parte della Regione Calabria o del Commissario delegato per l'emergenza ambientale

della Regione Calabria, ai Consorzi sopra indicati al fine dell'installazione delle isole ecologiche che si renderanno necessarie e disponibili per il porto di Le Castella.

ART.15

Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale/demaniale marittimo

Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali rientrano, nel Decreto Legislativo 152/2006, tra i rifiuti speciali.

I rifiuti speciali prodotti nelle aree su indicate dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo n°152/06 a Ditte autorizzate che dovranno provvedere allo smaltimento e/o al recupero, ovvero al servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune di Isola Capo Rizzuto nel rispetto della normativa vigente in materia di assimilazione al rifiuto urbano.

I concessionari di aree demaniali ubicate all'interno dell'area portuale devono mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree.

ART.16

Pretrattamento dei rifiuti

In ragione del limitato numero delle unità che scalano il porto di Le Castella, della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti, non sono previsti procedimenti di pretrattamento dei rifiuti solidi, liquidi e dei residui del carico.

ART.17

Volumi complessivi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

In considerazione dell'esiguità recettiva, in termini di accosti del porto di Le Castella, della tipologia e delle dimensioni delle unità che scalano in porto, della ridotta quantità dei rifiuti conferiti, non si è proceduto ed elaborare una stima approssimativa della quantità e qualità dei rifiuti prodotti dalle unità che operano in porto.

ART. 18

Regime tariffario

Le tariffe per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di bordo saranno rese pubbliche a cura delle Ditte interessate, mediante comunicazione annuale all'Autorità Marittima competente.

Le suddette tariffe dovranno tenere conto delle disposizioni previste dall'art. 8 del D.lgs n. 182/2003 e della circolare esplicativa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. GAB/2004/2181 del 9 marzo 2004.

ART. 19

Registrazione

I gestori dovranno dar luogo agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

ART. 20
Norma di rinvio

Restano ferme le disposizioni emanate con l'Ordinanza n. 43/06 in data 19.07.2006 di questa Autorità Marittima con la quale sono state dettate, nelle more della piena attuazione dell'annesso IV della Marpol 1973/78, norme di dettaglio per il trattamento dei liquami prodotti dalle unità da diporto, nuove ed esistenti, omologate al trasporto di un numero inferiore a 15 (quindici) persone nell'ambito del Circondano Marittimo di Crotone.

ART. 21
Sanzioni

I contravventori alle norme stabilite nella presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui al Decreto Legislativo n. 182/2003 e successive modificazioni e le altre norme sanzionatorie in materia di legislazione ambientale, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1116 e 1174 del Codice della Navigazione

Crotone, _____

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Arturo FARAONE